

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 191/29/2011

Le premesse

Ricorso RGR n. 12835/10 contro silenzio rifiuto istanza di riconoscimento di un credito d'imposta ex art. 7 L. 388/2000 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 per € 533.537,68.

I Fatti

- La società ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 all'istanza di rimborso dell'ulteriore credito di imposta per € 533.537,68 maturato ai sensi dell'art. 7 c. 10 L. 388/2000 (incentivi per l'incremento dell'occupazione), con successiva memoria la società ricorrente evidenziava che l'Ufficio di Milano 1 aveva ritenuto, erroneamente, che la competenza fosse del Centro Operativo di Pescara al quale aveva trasmesso la suddetta istanza; con sentenza 113/26/2007 depositata il 30.05.2007 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza in atti dell'istanza dell'Agenzia Entrate richiamata nel ricorso; avverso tale sentenza il ricorrente propone appello evidenziando di aver regolarmente depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano la documentazione che non era stata rinvenuta dal Collegio Giudicante e provvedeva a depositare nuovamente gli allegati al ricorso ed alle memorie. La Commissione Tributaria Regionale con sentenza 40/43/09 del 3/03/2009 depositata il 7/04/2009 rileva che l'allegato G19 all'atto di appello (fotocopia di avviso di ricevimento con timbro apposto il 30.12.2005 dall'Agenzia delle Entrate di Milano 1) probabilmente si riferisce alla ricezione dell'istanza in questione e poiché nel giudizio di primo grado l'Ufficio è rimasto assente, il contraddittorio non è stato regolarmente costituito. Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale rimette la causa alla Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

- Il 13/10/2010 la Commissione Tributaria Regionale di Milano rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale ricorso (ric. RGR n. 12835/10);

- Il 31/01/2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sez. n. 29 emette l'ordinanza n. 23/29/11 di rimessione delle parti del giudizio nei termini; ordina al ricorrente di notificare il ricorso ed invita l'Ufficio a costituirsi in giudizio. Fissa la trattazione per l'udienza del 30/05/2011;

- Il 17/05/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano deposita presso al Commissione Tributaria Provinciale di Milano (ric. n. S - 15684/11) proprie controdeduzioni costituendosi in giudizio, in cui contesta l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 D.lgs. 546/92 poiché il silenzio rifiuto in relazione all'istanza di riconoscimento dell'ulteriore credito di imposta ex art. 7 L. 388/00 non rientri tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19, come chiarito nella circolare n. 98/E del 23/04/96 (cita in tal senso Cassazione n. 11082 del 12/05/2006 e n. 19*665 del 1/10/2004) poiché la parte non chiede il rimborso di somme non dovute, bensì il riconoscimento di un credito di imposta; sostiene che il credito d'imposta di cui all'art. 7, comma 10 L. 388/00, come da espressa previsione normativa, trova applicazione nei limiti della cosiddetta regola "de minimis", inoltre le modalità per il riconoscimento e l'utilizzazione del credito di imposta di cui si discute, utilizzabile esclusivamente in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione del modello F24, sono precise e determinate dalla Legge; contesta la eccezioni del contribuente riguardo la presunta inapplicabilità alla fattispecie della normativa "de minimis" poiché prevista dal comma 10 dell'art. 7 L. 388/00; contesta la

mancata produzione di documenti e prove idonei a verificare l'esistenza e la correttezza dei presupposti per fruire del credito d'imposta contestato. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giustizia.

La Sentenza

La Commissione esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata,

rilevato che: il ricorso è relativo al mancato riconoscimento di un credito di imposta ex art. 7 L. 388/2000 e indirizzato a farlo dichiarare dovuto ai sensi della citata legge e non al rimborso/restituzione di somme non dovute; l'art. 19 del D.lgs 546/92 elenca in modo tassativo gli atti autonomamente impugnabili avanti le Commissioni Tributarie; l'eventuale impugnabilità di quelli non espressamente previsti e, quindi, a tutela del contribuente, necessità che una legge speciale o particolare lo preveda; le modifiche e integrazioni ex art. 5 D.L. 138/02 (convertito in L. 178102, la richiesta agevolazione è stata subordinata ad un preventivo assenso dell'Agenzia delle Entrate competente); la ricorrente non ha adottato la procedura prevista e non è possibile sanare l'inadempienza ex post, anche in assenza di prove e documenti idonei per verificare l'esistenza e la correttezza dei presupposti del richiesto rimborso;

Ritenuto che l'art. 20, comma 5 - bis L. 241/19990 prevede che: "ogni controversia relativa alla applicazione del presente articolo (silenzio assenso) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" nei casi espressamente previsti in cui rientra la fattispecie di cui si discute;

P.Q.M.

La Commissione dichiarar il proprio difetto di giurisdizione a norma dell'art. 20, comma 5 - bis L. 241/90 e indica quale organo competente il TAR.